

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1651 del 4 Novembre 2021

**Liquidazione del contributo in regime "De Minimis" relativo alla domanda di pagamento prot. CR-8989-2021 del 30/06/2021, alla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L. ai sensi dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii., concernente il finanziamento degli interventi di miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 a seguito della domanda di concessione prot. CR-8434-2019 del 22/03/2019.**

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTE altresì:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l'istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria);

- l'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante "Modifiche all'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall'Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico;
- l'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, "Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande";
- l'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;

- l'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;
- l'Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;
- l'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii. recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";
- l'Ordinanza n. 24 del 1 Agosto 2019 e ss.mm.ii. recante: "Modifica dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012". Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.";
- l'Ordinanza n. 4 del 20 marzo 2020 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese";
- l'Ordinanza n. 16 del 24 giugno 2020 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 4 del 20 marzo 2020 recante 'Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese";

- l'Ordinanza n. 4 del 12 Febbraio 2021 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i.. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia- Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**VISTA** l'Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, che individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la

ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

#### **Richiamati in particolare:**

- l'articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii, che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii., che individua le tipologie di interventi finanziabili;
- l'articolo 7, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. che, in relazione ai suddetti interventi, stabilisce che:
  - l'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile;
  - saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00;
  - il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013, 158/2013, 75/2014, 25/2015, 53/2015, 26/2016 e 13/2017, € 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili dei paragrafi 4. 1, 4.2 e paragrafo 6);

inoltre il contributo sopra indicato dovrà rispettare i seguenti limiti:

- fino al 70% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria attiva nei settori secondario e terziario;
- fino all'80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- fino al 40% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto del regime de minimis del Reg. 1407/2013 per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- fino all'80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto

del regime de minimis del Reg. 1408/2013 per le imprese di produzione agricola primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

- l'articolo 11, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo stabilendo, fra l'altro, che le stesse devono pervenire esclusivamente tramite lo specifico applicativo web SFINGE;
- l'articolo 12, della medesima Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii. che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;

Preso atto altresì che le imprese che hanno presentato domanda hanno dichiarato in domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii.:

- di avere l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'Allegato 1 del D.L. 74/2012;
- di poter proseguire o riprendere l'attività ai sensi dell'art. 3 comma 8 bis del D.L. 74/2012 con la risoluzione delle carenze indicate al comma 8 del medesimo decreto al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3. dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il proprio **Decreto commissariale di concessione n. 2344 del 30 dicembre 2020**, con il quale si concedeva alla società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** con sede nel Comune di Cento (FE), in Via Riga, n. 62 - Frazione Alberone, Codice Fiscale e Partita IVA: 01208040384, un contributo di importo pari a **€ 114.698,37**;

**CONSIDERATO** che la citata società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** ha provveduto all'inoltro della documentazione di spesa entro i termini stabiliti dall'**Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii.**;

**PRESO ATTO** pertanto che le verifiche amministrative effettuate sulla documentazione di spesa inoltrata a rendiconto dalla succitata impresa e le risultanze istruttorie ad oggi acquisite, unitamente a tutta la documentazione di riferimento alla domanda, nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria e di verifica della rendicontazione in capo al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, sono conservate sull'applicativo web Sfinge;

**DATO ATTO** inoltre che:

- all'intervento della società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.**): **C74E18001310001** in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11; tale codice (C.U.P.) è riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- all'intervento della società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** è stato assegnato il "**Codice Concessione RNA - COR**": **4087801**, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

- all'intervento dell'impresa **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** è stato assegnato il “**Codice Variazione Concessione RNA - COVAR**”: **619020**, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;
- in data **19/10/2021** è stata acquisita la **Visura Deggendorf - VERCOR: 14021680**, che risulta regolare;

**DATO ATTO** altresì che:

- la domanda risultata ammissibile è finanziata nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, è aperta la contabilità speciale n. 5699, D.L. n. 74/2012;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria del contributo previsto dal presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributo ritenute ammissibili;

**PRESO INFINE ATTO** che sulla base della rendicontazione presentata dalla citata società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** si è registrata un'economia di importo pari ad **€ 6.128,37**;

**RITENUTO PERTANTO**, sulla base di quanto precedentemente esposto:

- di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, D.L. n. 74/2012, la somma complessiva pari ad **€ 108.570,00** a favore della società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.**, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato **Decreto n. 2344 del 30 dicembre 2020**, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra un'economia pari a **€ 6.128,37** che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;
- che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**TENUTO CONTO** della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare all'ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto “Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.”;

**RICHIAMATO** il D.L. 6 settembre 2011, n. 159 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136” ed in particolare l'art. 83, comma 3 lett. e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

**CONSIDERATO** che il contributo concesso con il presente provvedimento è inferiore all'importo di 150.000,00 euro e che pertanto non è necessaria l'acquisizione della “documentazione antimafia”;

**DATO ATTO pertanto** che, ai sensi della normativa sopracitata, per l'impresa beneficiaria del contributo, è stato acquisito il Documento di regolarità contributiva (DURC), conservato agli atti;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato, D.L. n. 74/2012, la somma complessiva pari ad **€ 108.570,00** a favore della società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.**, con sede nel Comune di Cento (FE), in Via Riga, n. 62 - Frazione Alberone, Codice Fiscale e Partita IVA: 01208040384, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato **Decreto n. 2344 del 30 dicembre 2020**, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra un' economia pari a **€ 6.128,37** che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni;
2. che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
3. di dare atto altresì che la domanda risultata ammissibile è finanziata nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari a 72.843.750 Euro secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.52 del 29 aprile 2013;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmesso tramite il sistema sfinge alla società **IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.** a cura del Responsabile del procedimento.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*